

N.I. 19/2018

**Ai Produttori e
Ai Laboratori Sistemi di Pesatura
Loro Sedi**

Milano, 16 marzo 2018

Oggetto: Etichettatura degli alimenti

Lo scorso 8 febbraio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 il D.Lgs 231 del 15 dicembre 2017 in materia di **Etichettatura degli Alimenti** (preimballati e non).

Rispetto alla bozza iniziale, il Decreto ha subito continue modificazioni tanto da comportare una variazione della stessa Rubrica del Decreto.

Riteniamo di fare cosa utile nel rendere nota la circolare messa a disposizione da Confcommercio Milano che esamina il contenuto complessivo del provvedimento e ne analizza le parti di maggior importanza.

In particolare si andranno a valutare:

- Le disposizioni sanzionatorie per eventuali violazioni
- L'adeguamento della Normativa Nazionale alle disposizioni del Regolamento
- Le disposizioni sanzionatorie per eventuali violazioni alle disposizioni nazionali
- Le disposizioni finali e l'entrata in vigore del Decreto

Le nuove norme entreranno in vigore il 9 maggio 2018 (90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta); fino a quella data resteranno in vigore le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

In sintesi, il decreto stabilisce le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi informativi riguardanti:

- le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati (artt.5-7);
- la denominazione dell'alimento (art. 8);
- l'elenco degli ingredienti (art. 9);
- i requisiti nell'indicazione degli allergeni (art. 10);
- l'indicazione quantitativa degli ingredienti e l'indicazione della quantità netta (art. 11);
- il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la data di congelamento (art. 12);
- il paese di origine o luogo di provenienza (art. 13);
- le dichiarazioni nutrizionali (art. 15).

Con i migliori saluti.

Dott. Michele Oprandi

Circolare n. 14 FR/cg
21 febbraio 2018

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI – DISCIPLINA SANZIONATORIA E ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REG. UE N. 1169/2011 – D.LGS. N. 231/2017

SINTESI

Il D.Lgs. n. 231/2017 stabilisce la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Reg. UE n. 1169/2011 in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti e adegua la normativa nazionale alla previsioni del regolamento stesso.

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2018 il D.Lgs. n. 231 del 15 dicembre 2017 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo Reg. UE n. 1169/2011 e della Direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'art. 5 della Legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»".

Il decreto in oggetto, nel corso di questi mesi, ha subito numerose modifiche rispetto alla bozza iniziale commentata con circolare della scrivente Direzione n. 15 del 14 febbraio 2017, tanto che è intervenuta la variazione della rubrica del decreto che prevede, infatti, non solo la disciplina sanzionatoria¹ per la violazione delle disposizioni del Reg. UE n. 1169/2011 (di seguito regolamento), ma anche l'adeguamento delle disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 non armonizzate alle prescrizioni del regolamento.

Per tale ragione, è opportuno esaminare il contenuto complessivo del provvedimento in oggetto ed evidenziare per gli aspetti di competenza le disposizioni di maggiore interesse, rinviando per l'esame delle disposizioni del regolamento alla circolare della scrivente Direzione n. 16 del 12 aprile 2012.

Definizioni

Il decreto rinvia alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento, specificando che si intende per «soggetto responsabile» l'operatore del settore alimentare di cui all'art. 8, paragrafo 1, del regolamento, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione; è, altresì, individuato come soggetto responsabile l'operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento

Il provvedimento in esame individua, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento, solo gli illeciti amministrativi con le relative sanzioni di natura amministrativa pecuniaria, escludendo espressamente l'applicazione di queste ultime nei casi in cui il fatto accertato integri anche una fattispecie di

¹ Il decreto fa salva la disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo).

reato.

Il nuovo impianto sanzionatorio è particolarmente punitivo rispetto al sistema sanzionatorio precedente di cui all'art. 18 del D.Lgs. 109/1992 ed è suddiviso per capi in:

- violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli alimenti;
- violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione;
- violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie;
- violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti.

In particolare, viene prevista in via generale una sanzione da 3.000 euro a 24.000 euro in caso di violazione dell'art. 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione, quando tali fattispecie non siano già specificamente sanzionate da altre disposizioni.

Proprio al fine di far comprendere la gravosità del nuovo sistema sanzionatorio, si segnala – a titolo esemplificativo – la sanzione da 5.000 euro a 40.000 euro nel caso di mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento relativa alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze.

Per la disamina completa delle sanzioni previste dal nuovo decreto in relazione alle violazioni del regolamento, si rinvia alla tabella in allegato alla presente circolare.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento

Il decreto in esame procede ad una revisione della normativa nazionale ed al suo adeguamento alle disposizioni del regolamento.

- Lotto o partita

L'art. 17 ribadisce quanto già previsto in materia di lotto dal precedente art. 13 del D.Lgs. n. 109/1992, aggiornando il riferimento ai prodotti preimballati anziché ai prodotti preconfezionati.

- Distributori automatici

L'art. 18 aggiorna le disposizioni sui **distributori automatici**, prevedendo al comma 1 che, fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell'Unione Europea per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (denominazione dell'alimento, elenco degli ingredienti, elementi che provocano allergie o intolleranze), nonché il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto. A tal riguardo, viene specificato al comma 2 che le indicazioni di cui sopra devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.

- *Prodotti non preimballati*

Con riferimento all'art. 19, viene previsto al comma 1 che i **prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta**, nonché i prodotti non costituenti unità di vendita ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lett. e), del regolamento in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucro protettivo, esclusi gli alimenti di cui al comma 8 dell'art. 19 citato forniti dalle collettività, devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti; sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. E', inoltre, precisato che le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio.

Al comma 2 del medesimo art. 19 è disposto che, fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione europea, sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni, che, nel caso di fornitura diretta alle collettività, possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica:

- a) la denominazione dell'alimento;
- b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento. Nell'elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II (Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze) del regolamento, con le modalità e le esenzioni prescritte dall'art. 21 del medesimo regolamento;
- c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
- d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al D.P.R. n. 187/2001;
- e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;
- f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
- g) la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2, del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.

Il comma 3 dell'art. 19 prevede specificamente che per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.

Viene, inoltre, disposto che:

- per le bevande vendute mediante spillatura il cartello può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso (comma 4);

- le acque idonee al consumo umano non confezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica (comma 5);
- i prodotti dolciari e da forno confezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente (comma 6).

Il medesimo art. 19 stabilisce al comma 7 che, in caso di prodotti non preimballati, **nelle fasi precedenti alla vendita al consumatore e alle collettività**, devono essere riportate le menzioni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (denominazione dell'alimento, elenco degli ingredienti, elementi che provocano allergie o intolleranze), il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare, nonché il lotto di appartenenza quando obbligatorio. A tal riguardo, viene precisato che tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale, anche in modalità telematica, se è garantito che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

In caso di alimenti non preimballati ovvero non considerati unità di vendita, **serviti dalle collettività**, è obbligatoria (comma 8 articolo 19) l'indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (Allegato II del regolamento).

Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettività e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista (in caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale).

A tal riguardo, sempre il comma 8 prevede che, in alternativa, può essere riportato l'avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, sul menù, sul registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale.

Viene precisato al comma 9 che per gli alimenti di cui al comma 8 citato trova applicazione l'obbligo di specificare se il prodotto è scongelato ai sensi dell'allegato VI, punto 2, del regolamento (fatti salvi i casi di deroga previsti).

- *Prodotti non destinati al consumatore*

L'art. 20 del decreto in esame, invece, stabilisce con il comma 1 che, fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 8, paragrafo 8, del regolamento, **i prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al con-**

sumatore devono riportare le menzioni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento (denominazione dell'alimento, elementi che provocano allergie o intolleranze, la quantità netta dell'alimento), con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare, nonché l'indicazione del lotto di appartenenza, quando obbligatoria. Viene precisato al comma 2 che le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalità telematica, purché agli stessi riferiti.

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni nazionali

Gli articoli da 21 a 24 prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle nuove disposizioni nazionali sopra commentate, in particolare:

- **Art. 17 (Lotto o partita)**
 - 1) l'omessa indicazione del lotto o partita alla quale appartiene una derrata alimentare comporta una sanzione da 3.000 euro a 24.000 euro per l'operatore del settore alimentare che ha l'obbligo di determinarlo;
 - 2) l'indicazione del lotto o partita con modalità differenti da quelle previste comporta una sanzione da 1.000 euro a 8.000 euro;
- **Art. 18 (Distributori automatici di alimenti non preimballati)**
 - 1) l'operatore del settore alimentare che viola il comma 1 relativo alle indicazioni obbligatorie e che non riporta in lingua italiana dette indicazioni ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione da 1.000 euro a 8.000 euro;
 - 2) l'operatore del settore alimentare che omette di apporre sui distributori automatici l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze (art. 9, paragrafo 1, lett. c), del regolamento), come previsto dall'art. 44, paragrafo 1, lett. a), del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione da 5.000 euro a 40.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato;
- **Art. 19 (Vendita di prodotti non preimballati)**
 - 1) l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni in materia di vendita dei prodotti non preimballati è soggetto alla sanzione da 1.000 euro a 8.000 euro;
 - 2) l'operatore del settore alimentare che omette, nella vendita dei prodotti non preimballati e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività, l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze (art. 9, paragrafo 1, lett. c), del regolamento), prevista obbligatoriamente dall'art. 44, paragrafo 1, lett. a), del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione da 3.000 euro a 24.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato;
 - 3) quando l'indicazione di cui al punto 2 è resa con modalità difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali emanate ai sensi dell'art. 44, paragrafo 1, del regolamento, all'operatore del settore alimentare si applica la sanzione da 1.000 euro a 8.000 euro. Quando la violazione riguarda solo aspetti formali, essa comporta l'applicazione della sanzione da

500 euro a 4.000 euro;

4) l'operatore del settore alimentare che omette, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore o alle collettività, le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 19, comma 7, è soggetto all'applicazione della sanzione da 500 euro a 4.000 euro;

- **Art. 20 (Prodotti non destinati al consumatore)**

1) l'operatore del settore alimentare che viola gli obblighi sulle menzioni obbligatorie e sulle modalità di apposizione delle stesse è soggetto all'applicazione della sanzione da 500 euro a 4.000 euro.

Disposizioni finali e entrata in vigore

Viene prevista la clausola di mutuo riconoscimento, ovvero l'inapplicabilità della disciplina nazionale di cui al Titolo III del decreto in esame (artt. da 17 a 24) ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, nonché ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in conformità alle disposizioni del regolamento.

L'art. 26 del provvedimento in oggetto, inoltre, designa quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del D.Lgs. n. 145/2007 (pubblicità ingannevole) e del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) nonché quelle spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni ai sensi della normativa vigente.

In relazione al procedimento per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni, l'art. 27 rinvia, in quanto compatibili con il medesimo articolo, alle disposizioni della Legge n. 689/1981 (capo I, sezioni I e II).

A tal riguardo, viene tuttavia previsto che:

- alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del D.L. n. 91/2014 in merito alla diffida e alla sanatoria delle violazioni nonché al pagamento in misura più che ridotta;
- quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa (ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo;
- non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o a prodotti che possono provocare allergie o intolleranze;
- non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto all'immissione sul mercato di un alimento che è corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal medesimo decreto.

Il decreto in oggetto entra **in vigore decorsi novanta giorni dalla** data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma viene disposto che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore dello stesso in difformità dalle disposizioni ivi previste possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte ².



Tabella sintesi
sanzioni Reg.1169



D.lgs 231-2017

² Per completezza, si segnala che l'art. 30 del decreto in oggetto dispone l'abrogazione del D.Lgs. 109/1992 (etichettatura dei prodotti alimentari), dell'art. 7 del D.P.R. 391/1980 (identificazione del lotto di appartenenza) e del D.Lgs. 77/1993 (etichettatura nutrizionale). Contestualmente, vengono soppressi alla Legge 169/1989 (sul latte alimentare vaccino):

- a) l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo;
- b) l'articolo 6, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: «, con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento»;
- c) l'articolo 6, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: «, con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento».